

ALLEGATO "A" AL N° 16187 DI RACCOLTA

Fondazione KAIRE ETS

Statuto

Articolo 1. Costituzione, denominazione e sede

- 1.1. È costituita la Fondazione denominata "KAIRE ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata "KAIRE ETS" (di seguito "Fondazione").
- 1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, e per quanto non espressamente previsto, dalle norme del D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore o "CTS"), dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione dello stesso e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.
- 1.3 La Fondazione ha sede in Bari, alla Via Sparano Da Bari n.79. Le variazioni di sede all'interno dello stesso comune potranno essere effettuate con decisione del Consiglio di Amministrazione.
- 1.4 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2. Scopo e attività

- 2.1. La Fondazione si ispira a valori cattolici ed in particolare al seguente passo del Vangelo di Matteo 25,31-46:
"Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato

per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna»."

2.2. La Fondazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare ha lo scopo di prestare aiuto, in Italia e all'estero a coloro che si trovano in situazioni di bisogno o difficoltà, anche a causa dell'indigenza, della malattia o della privazione della libertà personale nonché di promuovere l'ecologia integrale, secondo quanto espresso da Papa Francesco nell'enciclica "Laudato Sii".

2.3. Per il miglior perseguimento del proprio scopo, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. a) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro:

- svolgere interventi e servizi sociali volti a fornire risposte concrete ai singoli e agli specifici bisogni delle persone indigenti, malate, carcerate o altrimenti svantaggiate;
- realizzare, gestire e sostenere case di accoglienza, centri di ascolto, visite domiciliari di aiuto e supporto ed ogni attività volta a prevenire, superare o ridurre le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;

b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 co. 1 lett. b) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, realizzare ospedali, cliniche, ambulatori anche polispecialistici, medicherie e astanterie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. c) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro:

- realizzare, gestire e sostenere residenze sanitarie assistenziali, anche per il c.d. "Dopo di Noi" di cui alla Legge n.112 del 22 giugno 2016 e normativa attuativa e collegata, case di ricovero e cura, case di riposo, case di accoglienza, centri di recupero e/o di riabilitazione e comunità socio-riabilitative;
 - svolgere attività volte alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale, nonché attività volte a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi condizionanti lo stato di salute;
 - svolgere interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti malati o con disabilità, tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e assistenza protesica;
 - svolgere prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. i) CTS);
- in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, realizzare, gestire o sostenere attività ed eventi culturali, artistici e ricreativi di qualsivoglia genere rivolti a coloro che si trovano in situazioni di bisogno o difficoltà anche a causa dell'indigenza, della malattia o della privazione della libertà personale o volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione di tali soggetti e sulle cause di svantaggio;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge

11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. n) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, tra l'altro, organizzare, gestire, svolgere o partecipare a progetti di cooperazione allo sviluppo volti a:

- intervenire in situazioni di bisogno e di emergenza determinate da calamità naturali, malattie o eventi umani;
- migliorare le condizioni sanitarie e alimentari, incrementare l'autonomia, la resilienza e lo sviluppo umano in senso lato delle popolazioni beneficiarie;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 co. 1 lett. p) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, fra l'altro, svolgere attività volta a mettere in contatto le persone che si trovano in situazioni di bisogno o difficoltà anche a causa dell'indigenza, della malattia o della privazione della libertà personale con il mondo del lavoro e dell'impresa, agevolando i contatti e gli inserimenti;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 co. 1 lett. q) CTS);

in tale ambito la Fondazione può, fra l'altro, realizzare e gestire strutture di residenza volte ad accogliere persone che si trovano in situazioni di bisogno o di difficoltà;

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 co. 1 lett. r) CTS);

in tale ambito la Fondazione può, tra l'altro, realizzare centri di accoglienza, centri di ascolto e di supporto nonché svolgere attività formative, educative, culturali e ricreative;

i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. s) CTS);

in tale ambito la Fondazione può, tra l'altro, svolgere attività volte all'inserimento socio-lavorativo, allo sviluppo di abilità e di capacità di soggetti svantaggiati, al supporto

delle comunità locali, all'affiancamento e al supporto di terapie sanitarie e psicologiche, all'educazione ambientale e alimentare, all'accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di soggetti svantaggiati;

- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 co. 1 lett. u) CTS);

in tale ambito la Fondazione può, fra l'altro, sostenere attività e progetti realizzati da soggetti terzi negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 co. 1 lett. v) CTS);

in tale ambito la Fondazione può, fra l'altro, svolgere attività volte all'educazione alla pace ed ogni azione o intervento finalizzato a contribuire alla pace;

- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 co. 1 lett. w) CTS);

in tale ambito la Fondazione può, tra l'altro, organizzare, sostenere, promuovere, collaborare o partecipare a iniziative e manifestazioni per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e delle pari opportunità al fine di sensibilizzare la collettività su questi temi.

- m) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 5 co. 1 lett. x) CTS);

2.4. Per il perseguimento delle proprie finalità, e nell'ambito di tutte le attività di interesse generale svolte, la Fondazione può inoltre:

- a) partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del proprio scopo istituzionale;
- b) aderire e/o partecipare, operare in coordinamento

e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, federazioni, reti associative, enti in genere, pubblici o privati, esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero che abbiano scopi e metodi analoghi o affini.

2.5. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In particolare la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

2.6. La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite di cui all'articolo 6 CTS, tenendo conto delle risorse impiegate in tali attività in rapporto alle risorse impiegate nelle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS. I Fondatori indicano le attività diverse che la Fondazione può svolgere, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Fra le attività diverse che la Fondazione può svolgere vi sono:

- a) costituzione o partecipazione in società commerciali non comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata, aventi una gestione conforme ai valori della Fondazione, al fine di acquisire risorse da destinare alle proprie attività istituzionali, utilizzando risorse eccedenti il patrimonio iniziale minimo;
- b) supporto e sostegno ad attività di religione e di culto e ad enti religiosi che condividano e promuovano la visione della Fondazione e possano essere potenziali partner di quest'ultima in progetti di interesse generale.

Articolo 3. Patrimonio

3.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)

3.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale.

- 3.3. Il patrimonio è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
- 3.4. Il Fondo di Dotazione è costituito dalla dotazione iniziale e potrà essere accresciuto da donazioni, lasciti e contributi aventi tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge (come, ad esempio, gli apporti dei Fondatori, beni mobili ed immobili, contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, attività di auto-finanziamento, eredità, legati, lasciti, donazioni) destinata ad incrementarlo per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3.5. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il Fondo di Dotazione, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (Fondo di Gestione).
- 3.6. In ogni caso, la Fondazione non procederà alla distribuzione, neanche in modo indiretto, di alcun utile, degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, comunque denominate, ai Fondatori, a lavoratori, collaboratori o componenti degli Organi sociali, neppure nel caso di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per

inabilitazione, rinuncia;

- b) esclusione, da deliberarsi con il voto unanime di tutti gli altri Fondatori, soltanto nel caso in cui l'interessato abbia tenuto una condotta grave e/o reiterata, inconciliabile con lo spirito e lo scopo della Fondazione e sempre che a seguito dell'esclusione restino in carica almeno 2 (due) Fondatori;

4.4. I Fondatori, ai sensi dell'art.25 comma 3 del C.T.S. oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, hanno i seguenti poteri:

- a) approvano annualmente le linee guida principali dell'attività della Fondazione proposte dal Consiglio di Amministrazione e valutano i risultati raggiunti di anno in anno dalla Fondazione;
- b) nominano i membri del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Consiglieri"), previa determinazione del loro numero nel rispetto di quanto previsto al punto 7.1 che segue;
- c) nominano il Presidente fra i Consiglieri;
- d) nominano i membri dell'Organo di Controllo;
- e) partecipano di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto salvo che non siano anche Consiglieri;
- f) revocano, in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, i Consiglieri;
- g) revocano per giusta causa i membri dell'Organo di Controllo;
- h) istituiscono, se lo ritengono opportuno, un Comitato Scientifico, nominandone e revocandone, anche senza giusta causa, i membri;
- i) deliberano le modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 comma 3 del CTS e con le maggioranze di cui al successivo art. 6;
- j) deliberano la trasformazione, la fusione, la scissione o l'estinzione della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- k) deliberano l'esclusione dei soci fondatori ai sensi del precedente punto 4.3 lettera b).

4.5. Nel caso in cui il numero di Fondatori sia superiore a 2 (due) si intende costituita l'Assemblea dei Fondatori mediante la quale i Fondatori esercitano tutti i poteri ed i doveri attribuiti agli stessi dal presente statuto e/o dalle norme di legge applicabili ed il cui funzionamento è disciplinato all'Articolo 6 che segue.

4.6. Laddove ci siano 2 (due) Fondatori le loro delibere sono assunte congiuntamente.

4.7. Anche nel caso in cui ci sia un solo Fondatore o 2

(due) Fondatori, le loro delibere sono trascritte sul Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Fondatori e firmate da tutti i Fondatori.

Articolo 5. Organi

5.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Comitato Scientifico (eventuale);
- f) l'Organo di Controllo.

Articolo 6. L'Assemblea dei Fondatori

- 6.1. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un Fondatore, o del Consiglio di Amministrazione, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, l'Assemblea è convocata, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione.
- 6.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
- 6.3. A prescindere dal rispetto delle suddette formalità, l'Assemblea si ritiene in ogni caso validamente costituita ed atta a deliberare se sono presenti tutti i Fondatori e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 6.4. L'Assemblea è presieduta dal Fondatore designato all'inizio di ogni riunione o, in mancanza, dal Fondatore più anziano di età.
- 6.5. Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono anche essere tenute mediante audio e/o video collegamento alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 6.6. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si

trova chi la presiede.

- 6.7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei Fondatori e delibera a maggioranza dei presenti, eccetto per le decisioni di cui alla lettera i) del punto 4.4 che precede, le quali devono essere adottate con il consenso dei tre quarti dei membri in carica e quelle di cui alla lettera j) le quali devono essere adottate all'unanimità dei membri in carica.
- 6.8. All'Assemblea assiste di diritto senza diritto di voto - salvo che non sia anche Fondatore - il Presidente.
- 6.9. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Fondatori.
- 6.10. All'Assemblea dei Fondatori si applicano le altre disposizioni di cui all'art.24 del C.T.S. in quanto compatibili e non derogate dal presente statuto.

Articolo 7. Consiglio di Amministrazione - Composizione

- 7.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri pari alternativamente a 2 (due) (nel solo caso in cui i Consiglieri siano entrambi Fondatori), 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette).
- 7.2. I Consiglieri sono tutti nominati dai Fondatori.
- 7.3. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni.
- 7.4. I Consiglieri possono venire meno prima della scadenza del mandato per dimissioni, revoca o decadenza, accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei casi di morte, interdizione, inabilitazione o assenza, senza giustificato motivo, a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio.
- 7.5. Salvo quanto previsto al punto 7.6 che segue, qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più Consiglieri, i Fondatori, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, dovranno alternativamente deliberare di ridurre il numero dei Consiglieri - fatto salvo il limite minimo di 3 (tre) - o nominare dei nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli venuti meno. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina.
- 7.6. Qualora i Fondatori non provvedano entro il termine indicato e i Consiglieri rimasti in carica siano meno di 3 (tre), il Consiglio di Amministrazione coopterà il numero di sostituti necessario affinché il Consiglio risulti composto da 3 (tre) Consiglieri. I sostituti così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale tardiva designazione da parte dei Fondatori, ovvero fino alla scadenza del Consiglio in

carica al momento della loro nomina.

- 7.7. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

Articolo 8. Consiglio di Amministrazione - Poteri

- 8.1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dal presente statuto ai Fondatori o ad altri Organi della Fondazione.
- 8.2. Il Consiglio entro la fine del mese di novembre predispone una relazione da sottoporre ai Fondatori per la loro approvazione entro il mese di dicembre, contenente proposte relative alle linee guida principali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi per l'anno successivo, nell'ambito dello scopo e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto. Il Consiglio, inoltre, ogni anno entro la fine del mese di marzo predispone una relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti dalla Fondazione nell'anno precedente, da sottoporre ai Fondatori per la loro valutazione entro la fine del mese di aprile.
- 8.3. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dal presente statuto, ha i seguenti poteri:
- a) può nominare fra i Consiglieri un Direttore Operativo e/o un Tesoriere e/o un Segretario Generale, stabilendone le funzioni e i compiti nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, determinandone la qualifica del rapporto e l'eventuale retribuzione;
 - b) accerta la decadenza dei membri del comitato scientifico e dell'Organo di controllo;
 - c) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - d) determina nei limiti di quanto stabilito dall'art.8, 3° comma lett.a) del C.T.S. gli eventuali compensi o indennità per i membri dell'Organo di Controllo e i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - e) approva eventuali regolamenti interni;
 - f) propone ai Fondatori le modifiche statutarie;
 - g) propone ai Fondatori la trasformazione, la fusione, la scissione o l'estinzione della Fondazione.
- 8.4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o a singoli Consiglieri, congiuntamente o

disgiuntamente, ad esclusione di quello di approvare il bilancio consuntivo, il preventivo finanziario e l'eventuale bilancio sociale nonché di quelli di cui alle lettere f) e g) del punto 8.3 che precede, e di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

- 8.5. Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 9. Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta dei Fondatori o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione.
- 9.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.
- 9.3. A prescindere dal rispetto delle suddette formalità, il Consiglio si ritiene in ogni caso validamente costituito ed atto a deliberare se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 9.4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.
- 9.5. Il Consiglio si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per la predisposizione delle relazioni di cui al punto 8.2 che precede.
- 9.6. Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio e/o video collegamento, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere



documenti.

- 9.7. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
- 9.8. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nelle delibere riguardanti i Consiglieri, gli interessati non hanno diritto di voto.
- 9.9. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10. Presidente

- 10.1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione di cui fa parte, salvo dimissioni, revoca o decadenza.
- 10.2. Il Presidente può dare le proprie dimissioni o essere revocato dai Fondatori anche soltanto dalla carica di Presidente, senza perdere la carica di Consigliere. Il Presidente decade dalla carica di Presidente in ogni caso in cui perda la carica di Consigliere.
- 10.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la rappresentanza istituzionale della stessa, curando le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
- 10.4. Il Presidente, oltre a quanto altro previsto nel presente statuto ha i seguenti poteri:
- a) cura l'esecuzione delle delibere degli Organi o dei Fondatori;
 - b) partecipa alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, cura la promozione e il coordinamento delle attività della stessa e il successivo controllo dei risultati;
 - c) istituisce e ordina gli uffici della Fondazione;
 - d) stipula e risolve i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o autonomo individuando le persone e decidendo le condizioni;
 - e) provvede al conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale;
 - f) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare avvocati determinandone le attribuzioni.
- 10.5. Nell'ambito dei poteri a lui conferiti, il Presidente

ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

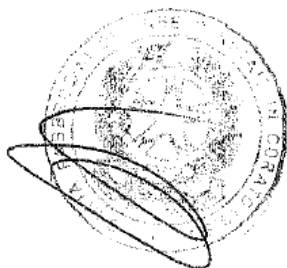
- 10.6. In caso di effettiva urgenza e necessità, il Presidente, anche in mancanza di delibera consiliare o di delega ai sensi del punto 8.4 che precede, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno sottoposti a ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima riunione successiva, che dovrà tenersi nei successivi 10 (dieci) giorni.
- 10.7. Il Presidente oltre all'eventuale indennità deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

Articolo 11. Vice Presidente

- 11.1. Il Vice Presidente, che è indicato dai Fondatori tra i Consiglieri al momento della nomina del Consiglio, sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia di quest'ultimo.
- 11.2. In caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia del Vice Presidente, le sue funzioni ai sensi del presente statuto sono svolte dal Consigliere più anziano di età che non sia assente, impedito e ingiustificatamente inerte.

Articolo 12. Comitato Scientifico

- 12.1. Con delibera dei Fondatori può essere costituito un Comitato Scientifico composto da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) individuati fra persone di comprovata esperienza e competenza nei campi di operatività della Fondazione.
- 12.2. Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione.
- 12.3. Il Comitato può formulare proposte per l'attuazione dello scopo statutario ed è, altresì, competente a esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione o dai Fondatori.
- 12.4. Il Comitato è presieduto dal Presidente o da persona da questi designata.
- 12.5. Il Comitato dura in carica 3 (tre) anni e, in caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei suoi membri per dimissioni, revoca deliberata dai Fondatori o decadenza - in caso di morte, interdizione o inabilitazione, accertate dal Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione verrà effettuata dai Fondatori. Il membro del Comitato così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Comitato in carica al momento della sua nomina.
- 12.6. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni volta che ne facciano richiesta i Fondatori, il Consiglio di



Amministrazione o almeno un terzo dei propri componenti, con avviso contenente data ora e luogo nonché ordine del giorno della riunione, trasmesso con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso o, nei casi di urgenza, con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso. E' comunque valida la riunione a cui partecipino tutti i membri del Comitato e nessuno si opponga alla discussione.

12.7. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

12.8. Le deliberazioni del Comitato Scientifico devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, da questi individuato.

Articolo 13. Organo di Controllo

13.1. I Fondatori nominano un Organo di Controllo monocratico o collegiale - composto da 3 (tre) membri - il cui membro, o almeno uno dei membri viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile, compresi i requisiti di indipendenza dalla Fondazione.

13.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS.

13.3. Al momento della nomina dell'Organo di Controllo, oltre ai membri effettivi ne viene nominato altresì un membro supplente scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

13.4. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno dai Fondatori che la Fondazione abbia un revisore legale dei conti, le funzioni di questo sono svolte da una società di revisione o dall'Organo di Controllo monocratico o collegiale - composto da 3 (tre) membri - i cui membri dovranno essere iscritti al Registro dei revisori. In tale caso l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione e ne esamina i bilanci consuntivi e i preventivi finanziari, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli

stessi.

- 13.5. L'Organo di Controllo monocratico e i membri dell'Organo di Controllo collegiale durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza accertata dal Consiglio di Amministrazione - in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 13.1 e 13.3 che precedono - o motivata revoca deliberata dai Fondatori. I membri dell'Organo di Controllo possono essere rinominati.
- 13.6. L'Organo di Controllo ha diritto di partecipare senza diritto di voto ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14. Esercizio finanziario - Bilancio

- 14.1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e ss. mm. e ii. nonché ogni altra normativa, anche di futura approvazione, applicabile al bilancio degli Enti del Terzo Settore aventi le caratteristiche della Fondazione.
- 14.3. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla Relazione di Missione, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio.
- 14.4. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
- 14.5. Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro 3 (tre) mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato all'eventuale società di revisione incaricata o all'eventuale Organo di Controllo che svolga anche le funzioni di revisione legale dei conti affinché esprima il proprio parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente. In tal senso, fra l'altro, laddove la



Fondazione risulti al tempo iscritta nel RUNTS, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale di cui al paragrafo che segue, saranno depositati presso il Registro medesimo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o il diverso termine che fosse individuato dalla legge al tempo vigente.

- 14.6. Laddove ne ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo, viene predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art.14 del C.T.S. con le stesse tempistiche del bilancio consuntivo nei casi di cui al 2° comma dell'art. 14 del CTS dovranno essere osservati gli obblighi di pubblicazione e aggiornamento previsti in detta norma relativi agli eventuali emolumenti, compenso o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.
- 14.7. Il preventivo finanziario viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre, il preventivo viene inviato all'eventuale società di revisione incaricata o all'eventuale Organo di Controllo che svolga anche le funzioni di revisione legale dei conti affinché esprima il proprio parere. Qualora questi non si pronuncino entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
- 14.8. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 14.9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.
- 14.10. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere, innanzitutto, impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite ai sensi del comma 5° dell'art.22 del C.T.S. e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 14.11. Ogni Fondatore ed ogni membro degli Organi nonché chiunque abbia contribuito a qualsiasi titolo in favore della Fondazione, ha diritto di esaminare il bilancio consuntivo, il preventivo finanziario, l'eventuale bilancio sociale della Fondazione e le

scritture contabili della stessa alle condizioni di cui al punto 15.2 che segue.

Articolo 15. Libri Sociali.

- 15.1. Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, la Fondazione terrà, a cura del Consiglio di Amministrazione, l'Albo dei Fondatori, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Fondatori. Inoltre, la Fondazione terrà, a cura dell'Organo a cui si riferiscono, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.
- 15.2. Ogni Fondatore ed ogni membro degli Organi ha diritto ad esaminare i libri sociali. A tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione il quale risponderà indicando una data ed un orario per l'accesso. L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo o uno o più soggetti da questi incaricati. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un professionista di propria fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il richiedente che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati riservati tratti da tali libri potrà essere escluso.

Articolo 16. Volontariato e Attività di Volontariato

- 16.1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 16.2. Il volontariato e l'attività di volontariato resta regolata dall'art.17 del C.T.S..
- 16.3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art.18 del C.T.S..

Articolo 17. Comunicazioni

- 17.1. Le comunicazioni da parte della Fondazione o dei suoi Organi ai singoli Fondatori sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai Fondatori e riportati nell'Albo dei Fondatori.
- 17.2. Le convocazioni degli Organi o le comunicazioni fra gli Organi sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica o, se



si tratta di Fondatori, riportati nell'Albo dei Fondatori.

- 17.3. Le comunicazioni indirizzate alla Fondazione o ai suoi Organi devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede della Fondazione o mediante pec inviata all'indirizzo della Fondazione.

Articolo 18. Durata ed estinzione

- 18.1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
- 18.2. Nel caso in cui diventi impossibile per la Fondazione perseguire il proprio fine istituzionale, la Fondazione si estingue. L'occorrenza di tale situazione è accertata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera unanime dei Fondatori, i quali nominano contestualmente uno o più liquidatori e stabiliscono a chi dovrà essere devoluto il patrimonio eventualmente residuante al termine della liquidazione, nel rispetto di quanto previsto al punto 18.3 che segue.
- 18.3. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ai sensi dell'art. 9 del CTS.

Firmato come per legge: Cosimo Nicola ZANNA - Cardenia
Giuseppina CASILLO - Angela Maria ZANNA - Antonio MASELLIS -
Luigi PATELLA - Francesco TAMBONE teste - Angela LEO teste -
Giulia FABBROCINI Notaio. Vi è il segno del sigillo.